

N. R.G. 16629/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2020, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	(PRESIDENTE)
Dott.ssa Anna Maria ROSSI	(GIUDICE)
Dott.ssa Rita CHIERICI	(GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16629/2019** promossa da:

ELISABETTA PALATTELLA (C.F. PLTLBT67M57H199B), con il patrocinio dell'Avv. Cinzia MONTANARI

ATTORE OPPONENTE

contro

ALICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02327600397), con il patrocinio dell'Avv. Paride AGNOLETTI e dell'Avv. Vittorio BONETTI

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 14 maggio 2020, che si è svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 e succ. mod., i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni nelle note scritte autorizzate, avendo già rinunciato ai termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 20 febbraio 2020.

Il Procuratore di parte opponente precisava le conclusioni come segue:



“Accertata la sussistenza della clausola compromissoria, revocare e/o dichiarare l’illegittimità ovvero la nullità del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l’improcedibilità del giudizio di opposizione. Con vittoria di spese e competenze professionali.”

Il Procuratore di parte opposta precisava le conclusioni come segue:

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Bologna, Sezione Imprese, in accoglimento della condivisa eccezione compromissoria, dichiarare la competenza arbitrale, con compensazione delle spese di lite.

In via del tutto subordinata, laddove non vi dovesse essere (per qualsiasi ragione) accoglimento dell’eccezione compromissoria sollevata, voglia l’Ecc.mo Tribunale di Bologna, Sezione Imprese, condannare la Dott.ssa Elisabetta Palattella nata a Ravenna il 17.08.1967 e residente in Cervia (RA) Viale Oriani n. 29/A (CF: PLT LBT 67M57 H199B) a pagare immediatamente alla ALICE S.r.l. in Liquidazione, corrente in Cervia, Ravenna, Via Pola n.13, Cod.Fisc. e n. Iscr. R.I. n.02327600397, in persona del suo legale rappresentante, la somma di €3.750,00 maggiorata di interessi moratori dal dovuto al saldo, oltre a spese e compenso professionale afferenti il presente procedimento monitorio ed il procedimento ordinario; confermando all’uopo il decreto ingiuntivo opposto, e comunque rigettando ogni domanda di merito svolta da parte opponente.”

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

PALATTELLA ELISABETTA conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la società ALICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4096/2019 pronunciato il 24.07.2019 dal Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di Impresa e notificato il 7.08.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 3.750,00, oltre ad interessi legali e spese, a titolo di versamento della quota di 3 / 4 di capitale sociale non corrisposto dalla socia PALATTELLA ELISABETTA; nell’atto di citazione eccepiva, in via pregiudiziale, la sussistenza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 35 dello statuto della società ALICE S.R.L., applicabile al caso di specie, in ragione dell’oggetto della controversia intercorrente tra un socio e la società, comunque concernente diritti disponibili relativi al rapporto sociale; chiedeva conseguentemente revocare e/o dichiarare l’illegittimità ovvero la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Nella comparsa di costituzione il Procuratore di parte convenuta dichiarava di aderire all’eccezione pregiudiziale sollevata dall’opponente, in relazione all’incompetenza di questo Ufficio Giudiziario, chiedendo disporsi la compensazione delle spese di lite, per poi rilevare, nelle note conclusive, che in caso di adesione all’eccezione di compromesso è escluso il potere del giudice ordinario di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui.



Si rileva, innanzitutto, che nel caso di specie si verte in tema di arbitrato rituale, dovendo interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., senza che possa essere invocato il criterio residuale della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, ma tenendo conto – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alla possibilità del giudice di concedere la sospensiva (Cass. civ. n. 26135 del 21.11.2013). In applicazione di tale principio non si può desumere la natura irrituale del lodo dalla mera indicazione dell'arbitro come "amichevole compositore", contenuta nella clausola compromissoria, dovendosi invece valorizzare i riferimenti alla decisione "secondo diritto" e alle spese del giudizio, coerenti con la qualificazione del lodo come arbitrato rituale (Cass. civ. n. 11313 del 10.05.2018; Cass. civ. n. 21059 del 7.08.2019).

Al caso di specie si ritiene applicabile la fattispecie di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c., che in caso di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente richiama l'ipotesi di riassunzione della causa, avanti al giudice indicato dalle parti, secondo le modalità di cui all'art. 50 c.p.c.. Infatti, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale, integra una questione di competenza e deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. (Cass. S.U. n. 24153 del 25.10.2013; Cass. civ. ord. n. 22748 del 6.11.2015): non è assimilabile alla competenza funzionale, bensì all'eccezione di incompetenza per territorio semplice, non essendo rilevabile d'ufficio ma proponibile dalla parte convenuta, anche in ragione della disciplina di cui all'art. 819 ter c.p.c., con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 38 co. 2 c.p.c. in caso di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente.

Al riguardo è poi intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 819 ter c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c..

Dunque, l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. comporta necessariamente la possibilità di una trasmigrazione della causa dal giudice ordinario agli arbitri, e il riferimento, contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale, all'impiego di regole "corrispondenti" alle previsioni di tale articolo si correla alla necessità dell'osservanza delle disposizioni proprie del rito arbitrale nel trasferimento della domanda.

Dall'adesione all'eccezione di incompetenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n. 16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo (ovvero che rileva l'adesione delle parti alla relativa eccezione) deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del 12.07.2005).



Con riguardo alla condanna al pagamento delle spese processuali, non potrà che trovare applicazione l'orientamento della Corte di Cassazione formatosi con riferimento all'ipotesi di cui agli artt. 38 co. 2 e 50 c.p.c., secondo il quale *“L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”* (Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013; nello stesso senso, Cass. civ. n. 6106 del 20.03.2006).

Conseguentemente non può essere accolta la domanda di parte opponente in ordine alla condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, né quella di quest'ultimo di disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 819 ter, 38 co. 2 e 50 c.p.c.,

il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,

-preso atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, proposta da PALATTELLA Elisabetta, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi all'arbitro;

-revoca il decreto ingiuntivo n. 4096/2019 emesso dal Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 24.07.2019;

-rimette all'arbitro la decisione in ordine alla spese di lite relative alla presente fase processuale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2020.

IL GIUDICE

Dott.ssa Rita CHIERICI

IL PRESIDENTE

Dott. Fabio FLORINI

